

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CEE) n. 3900/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, relativo all'applicazione della decisione n. 2/89 del consiglio di cooperazione CEE-Tunisia che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 1  
Decisione n. 2/89 del Consiglio di cooperazione CEE-Tunisia, del 27 settembre 1989, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa ..... 2
- \* Regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti ..... 4
- \* Regolamento (CEE) n. 3902/89 del Consiglio, del 15 dicembre 1989, che modifica, per quanto riguarda i valori espressi in ecu, il regolamento (CEE) n. 1135/88 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 3903/89 del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 4047/88 per una certa varietà di polivinilpirrolidone ... 6
- \* Regolamento (CEE) n. 3904/89 del Consiglio, del 15 dicembre 1989, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per il caffè non torrefatto e non decaffeinato e per il cacao in grani, interi o infranti (1990) ..... 7
- \* Regolamento (CEE) n. 3905/89 del Consiglio, del 15 dicembre 1989, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per un prodotto agricolo e per un prodotto chimico (1990) ..... 9
- \* Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia ..... 11

Prezzo : 14,00 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 3907/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	13
Regolamento (CEE) n. 3908/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	15
Regolamento (CEE) n. 3909/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	17
Regolamento (CEE) n. 3910/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso .....	19
Regolamento (CEE) n. 3911/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate .....	21
Regolamento (CEE) n. 3912/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate .....	23
* Regolamento (CEE) n. 3913/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativo al ritiro di taluni prodotti dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi .....	28
* Regolamento (CEE) n. 3914/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che fissa i contingenti applicabili nel 1990 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi .....	30
* Regolamento (CEE) n. 3915/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione .....	32
* Regolamento (CEE) n. 3916/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che fissa per il 1990 il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina provenienti da paesi terzi e stabilisce talune modalità per la sua applicazione .....	37
* Regolamento (CEE) n. 3917/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che fissa per il 1990 il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina provenienti dalla Spagna e stabilisce talune modalità per la sua applicazione .....	39
* Regolamento (CEE) n. 3918/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che stabilisce le modalità di applicazione del contingente applicabile in Portogallo per gli animali vivi della specie suina provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 .....	41
* Regolamento (CEE) n. 3919/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo .....	43
* Regolamento (CEE) n. 3920/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo .....	45
Regolamento (CEE) n. 3921/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare .....	48

Regolamento (CEE) n. 3922/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare .....	53
Regolamento (CEE) n. 3923/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare .....	56
Regolamento (CEE) n. 3924/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3630/89 relativo alla fornitura di olio di colza raffinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare .....	60
Regolamento (CEE) n. 3925/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 3631/89 relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare .....	65
Regolamento (CEE) n. 3926/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso .....	68
Regolamento (CEE) n. 3927/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso .....	69
Regolamento (CEE) n. 3928/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso .....	73
Regolamento (CEE) n. 3929/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali .....	76
Regolamento (CEE) n. 3930/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine .....	78
Regolamento (CEE) n. 3931/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame .....	82
Regolamento (CEE) n. 3932/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa l'importo della riduzione applicabile nell'ambito del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna .....	87
Regolamento (CEE) n. 3933/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie della Tunisia .....	88
Regolamento (CEE) n. 3934/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo .....	90
Regolamento (CEE) n. 3935/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	92
Regolamento (CEE) n. 3936/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	94
Regolamento (CEE) n. 3937/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	97

---

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1762/89 della Commissione, del 20 giugno 1989, relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (GU n. L 172 del 21. 6. 1989) .....** 105

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/89 DEL CONSIGLIO**

**del 4 dicembre 1989**

**relativo all'applicazione della decisione n. 2/89 del consiglio di cooperazione CEE-Tunisia che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 della decisione 87/456/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Tunisia per i prodotti di competenza del trattato CECA <sup>(2)</sup>, prevede che le modifiche delle norme sull'origine rese necessarie dall'adesione della Spagna e del Portogallo e adottate dai consigli di cooperazione siano applicabili ai prodotti oggetto della decisione stessa;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa,

il consiglio di cooperazione CEE-Tunisia ha adottato la decisione n. 2/89 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il suddetto protocollo;

considerando che si deve assicurare l'applicazione nella Comunità della decisione summenzionata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La decisione n. 2/89 del consiglio di cooperazione CEE-Tunisia è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. DELEBARRE

<sup>(1)</sup> GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 112.

**DECISIONE N. 2/89 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-TUNISIA**  
del 27 settembre 1989

**che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-TUNISIA,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, firmato il 25 aprile 1976,

considerando che il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato il 26 maggio 1987, prevede che il Consiglio di cooperazione apporti alle norme di origine le modifiche che potrebbero essere necessarie a seguito di tale adesione;

considerando che, a seguito della suddetta adesione, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato « protocollo origine », deve essere modificato sia sotto il profilo tecnico che per quanto riguarda le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione corretta del regime commerciale previsto nei protocolli derivanti dall'adesione;

considerando che le disposizioni transitorie devono assicurare l'applicazione corretta del suddetto regime commerciale tra la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Tunisia, dall'altro,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il protocollo origine è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle diciture seguenti: "délivré a posteriori", "udstedt efterfølgende", "nachträglich ausgestellt", "εκδοθέν εκ των υστέρων" "issued retrospectively", "expedido a posteriori", "rilasciato a posteriori", "afgegeven a posteriori", "amitido a posterior", "مسلمة في وقت لاحق". »

2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 20*

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. I

duplicati così rilasciati devono recare una delle diciture seguenti: "duplicata", "duplicaat", "Duplikat", "αντιγραφο", "duplicado", "duplicato", "duplicate", "segunda via", "نسخة". »

3) Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 33*

Le merci che rispondono alle condizioni del titolo I e che alla data di entrata in vigore del protocollo all'accordo di cooperazione, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità sono in corso di trasporto o si trovano assegnate, nella Comunità o in Tunisia, ai regimi del deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'accordo, con la riserva della presentazione alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro il termine di sei mesi con decorrenza dalla data suddetta, di un certificato EUR. 1 compilato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione e dei documenti giustificativi del trasporto diretto. »

4) Sono inseriti gli articoli seguenti:

*« Articolo 35*

Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo all'accordo di cooperazione a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità relative ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, si applica, mutatis mutandis, il presente protocollo, con riserva delle condizioni particolari di cui agli articoli 36, 37 e 38.

*Articolo 36*

Il termine "Comunità" figurante nel presente protocollo non comprende né le isole Canarie, né Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla.

*Articolo 37*

1. I paragrafi seguenti si applicano in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a tale articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente, conformemente all'articolo 5, sono considerati:

a) prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla

i) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla;

- ii) i prodotti che sono ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono stati usati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3;
- b) prodotti originari della Tunisia:
- i) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia;
- ii) i prodotti che sono ottenuti in Tunisia e nella cui fabbricazione sono stati usati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera a), punto i), i prodotti che sono totalmente ottenuti in Tunisia, Algeria, Marocco o nella Comunità e che formano oggetto di lavorazioni o trasformazioni nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla sono considerati come totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera a) punto ii), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia, Algeria, Marocco o nella Comunità sono considerate come effettuate nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla se i prodotti ottenuti formano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla.

Il presente paragrafo si applica a condizione che i prodotti in questione siano stati trasportati conformemente all'articolo 5.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto i), i prodotti che sono totalmente ottenuti in Algeria, in Marocco, nella Comunità o nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla e che formano oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Tunisia sono considerati come totalmente ottenuti in Tunisia.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto ii), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Algeria, in Marocco, nella Comunità o nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla sono considerate come effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti formano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Tunisia.

Il presente paragrafo si applica a condizione che i prodotti in questione siano stati trasportati conformemente all'articolo 5.

5. In deroga al paragrafo 2, se, in applicazione dei paragrafi da 1 a 4, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni in essi previste, i prodotti originari che sono ottenuti in due o più Stati menzionati in tali disposizioni, nella Comunità o nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, sono considerati come prodotti originari dello Stato o della Comunità o delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, in cui abbia avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione. A tale scopo, non sono considerate come lavorazioni o trasformazioni quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 3.

6. Le isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.

7. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Tunisia" e "Isole Canarie, Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR. 1 e nella casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, nel caso di prodotti originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2.

8. I prodotti figuranti nell'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. A questi prodotti si applicano nondimeno, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

#### *Articolo 38*

Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire alle isole Canarie e a Ceuta e Melilla l'applicazione del presente protocollo.»

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1989.

*Per il Consiglio di cooperazione*

*Il presidente*

R. SFAR

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3901/89 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 dicembre 1989**  
**relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 occorre stabilire una definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti onde permettere l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 dello stesso regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere che la definizione sia fondata su una durata minima di ingrasso e su un peso medio minimo tali da garantire caratteristiche sufficientemente vicine a quelle degli agnelli allevati dai produttori di agnelli pesanti a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che tale definizione deve inoltre consentire all'autorità competente di effettuare controlli adeguati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 gli agnelli ingrassati per ottenere carcasse pesanti sono gli agnelli:

a) che hanno formato oggetto, dopo lo svezzamento, di una dichiarazione preliminare di consegna all'ingrasso per partite controllabili;

b) identificati in questa occasione mediante marchiatura o qualsiasi altro metodo che presenti garanzie equivalenti;

c) che soddisfino i requisiti seguenti:

— periodo minimo di ingrasso: 45 giorni,

— peso medio minimo di ciascuna partita all'uscita dall'ingrasso: 25 kg di peso vivo per agnello.

Tuttavia sono possibili deroghe al primo comma, lettera a) in merito allo svezzamento per agnelli che appartengano ad un numero limitato di razze da carne e che siano allevati in regioni ben determinate.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le modalità di applicazione del paragrafo 1, in particolare l'elenco delle razze e delle regioni previste al paragrafo 1, secondo comma.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. NALLET

(<sup>1</sup>) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3902/89 DEL CONSIGLIO**

del 15 dicembre 1989

che modifica, per quanto riguarda i valori espressi in ecu, il regolamento (CEE) n. 1135/88 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 9 del protocollo n. 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che negli articoli 6 e 17 del regolamento (CEE) n. 1135/88<sup>(1)</sup>, figurano alcuni valori espressi in ecu;

considerando che gli importi equivalenti all'ecu in talune monete nazionali validi al 3 ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi al 1° ottobre 1986; che a motivo del cambio automatico della data di base prevista all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1135/88, convertendo tali importi nelle monete nazionali considerate, si avrebbe una riduzione dei valori limite effettivi per quanto riguarda le prove documentali semplificate di

cui agli articoli 6 e 17 del regolamento precitato; che, per ovviare a tale situazione, occorre aumentare detti valori limite espressi in ecu,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1135/88 è modificato come segue:

- all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), la cifra « 4 400 ecu » è sostituita da « 4 800 ecu »;
- all'articolo 17, paragrafo 2, la cifra « 310 ecu » è sostituita da « 340 ecu » e la cifra « 880 ecu » è sostituita da « 960 ecu ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. CURIEN

(<sup>1</sup>) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3903/89 DEL CONSIGLIO**

del 15 dicembre 1989

**relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto  
con il regolamento (CEE) n. 4047/88 per una certa varietà di polivinilpirrolidone**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 4047/88 (<sup>1</sup>), il Consiglio ha aperto per una certa varietà di polivinilpirrolidone del codice NC ex 3905 90 00, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1989, un contingente tariffario comunitario a dazio zero, il cui volume è stato fissato a 150 t;

considerando che, dai dati più recenti riguardanti tale prodotto, nell'anno in corso risulta che il supplemento di fabbisogno di importazioni nella Comunità da paesi terzi

ammonta nell'immediato a 15 t; che pertanto occorre aumentare il volume del contingente di detta quantità per tener conto del fabbisogno constatato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 4047/88 per una certa varietà di polivinilpirrolidone del codice NC ex 3905 90 00 è portato da 150 a 165 t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. CURIEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3904/89 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per il caffè non torrefatto e non decaffeinato e per il cacao in grani, interi o infranti (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente alle conclusioni dei negoziati di adesione della Spagna e per tener conto delle correnti di scambio tradizionali di questo Stato con l'America Latina, la Comunità ha aperto per i primi tre anni del periodo transitorio, cioè fino al 31 dicembre 1988, contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio zero di 40 000 t per il caffè non torrefatto e non decaffeinato e di 10 000 t per il cacao in grani, interi o infranti; che per le stesse ragioni sono state ricondotte tali misure tariffarie per l'anno 1989, tenendo conto, come gli anni precedenti, della situazione particolare della Spagna; che, in attesa di una soluzione definitiva del problema nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate in occasione della revisione prevista per il decennio 1991-2000, è opportuno ricondurre tali misure tariffarie per l'anno 1990, aumentando leggermente i volumi portandoli al livello rispettivamente di 48 000 t e di 12 000 t;

considerando che è necessario garantire in particolare condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti per tutti gli importatori e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota prevista per i suddetti contingenti fino al loro esaurimento; che in ragione del fine prestabilito che giustifica d'altronde la concessione alla Spagna del beneficio principale di queste misure, appare necessario conservare una certa ripartizione di tali contingenti fra gli Stati membri; che è quindi opportuno suddividere i volumi di detti contingenti in due parti, di cui la prima è attribuita in partenza alla Spagna e la

seconda costituisce una riserva da cui gli altri Stati membri, e se del caso la Spagna, potranno prelevare le quantità necessarie al loro fabbisogno reale;

considerando che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in Spagna si rende disponibile una forte rimanenza del contingente, è indispensabile che tale Stato riversi le quantità non utilizzate, al fine di evitare che una parte dei contingenti tariffari comunitari rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative a detto contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati sono sospesi al livello e nel limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2733	0901 11 00	Caffè non torrefatto, non decaffeinato	48 000	0
09.2735	1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto	12 000	0

2. Le importazioni dei prodotti in questione che beneficino dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili a questi contingenti tariffari.

## Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono divisi in due parti.

2. Una prima parte, di un volume pari a 37 525 t per il caffè e a 9 405 t per il cacao, è attribuita alla Spagna fino alla data di cui all'articolo 4.

3. La seconda parte, di un volume pari a 10 475 t per il caffè e a 2 595 t per il cacao, è riservata agli altri Stati membri eccetto la Spagna ed è gestita dalla Commissione che può adottare qualsiasi misura amministrativa utile per garantirne l'efficace gestione. Per la gestione di detta quantità è applicabile l'articolo 3.

## Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un

prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

#### *Articolo 4*

La Spagna riversa il più rapidamente possibile nella seconda parte di ogni contingenti tutte le quantità che

alla data del 15 settembre 1990 non saranno state utilizzate nell'ambito della prima parte che le è stata attribuita.

Essa comunica contemporaneamente alla Commissione il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 settembre 1990 incluso ed imputate sul contingente tariffario, nonché, se del caso, il totale delle quantità riversate.

A decorrere dal 16 settembre 1990, le importazioni in Spagna dei prodotti anzidetti beneficiano del contingente tariffario soltanto nei limiti del saldo disponibile e secondo le modalità di cui all'articolo 3.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione l'accesso uguale e continuo ai contingenti finché lo consente il saldo del volume dei contingenti.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. CURIEN

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3905/89 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per un prodotto agricolo e per un prodotto chimico (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di un determinato prodotto agricolo e di un determinato prodotto chimico è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nei limiti di volumi adeguati e per tutto il 1990; che per non compromettere l'equilibrio del mercato di tali prodotti è opportuno fissare il volume di questi contingenti tariffari comunitari a livelli provvisori al fine di coprire il fabbisogno immediato constatato; che la fissazione di questi quantitativi non esclude comunque un eventuale adeguamento in corso d'esercizio;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione

senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingenziale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.2719		Ciliege acide ( <i>Prunus cerasus</i> ) conservate in alcole, di diametro non superiore a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (*)	} 2 000	10 + AGR 10
	ex 2008 60 19	— di un tenore in zucchero superiore a 9 % ma non superiore a 12 % in peso		
	ex 2008 60 39	— di un tenore in zucchero non superiore a 9 %		
09.2739	ex 3902 90 00	Poli-alfa-olefina sintetica, di una viscosità cinematica di $4 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (4 centistoke) (+/- 10 %) a 100°C e inferiore o uguale a $2 600 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (2 600 centistoke) a -40°C misurata secondo il metodo ASTM D 455 e il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 20,5°C secondo il metodo ASTM D 92	100	0

(\*) Vedi codici TARIC in allegato.

(\*) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è fatto applicando le disposizioni comunitarie adottate in materia.

2. Nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.

#### *Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

#### *Articolo 3*

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione

in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione ne informa gli Stati membri.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. CURIEN

#### ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC
09.2719	ex 2008 60 19	* 20
	ex 2008 60 39	* 20
09.2739	ex 3902 90 00	* 94

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/89 DEL CONSIGLIO**

del 18 dicembre 1989

**relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di intraprendere, di concerto con alcuni paesi terzi, azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in Ungheria e in Polonia;

considerando che la Comunità ha concluso accordi sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica con la Repubblica di Ungheria e con la Repubblica popolare di Polonia;

considerando che la Comunità deve poter disporre dei mezzi necessari per intraprendere le azioni summenzionate;

considerando che occorre definire i settori in cui verranno intraprese dette azioni;

considerando che è necessario procedere ad una stima dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di dette azioni per il 1990;

considerando che l'attuazione delle azioni summenzionate è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità e che il trattato non ha previsto per le summenzionate azioni poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, secondo i criteri di cui al presente regolamento.

*Articolo 2*

I mezzi finanziari comunitari ritenuti necessari per l'azione decisa con il presente regolamento ammontano a 300 milioni di ecu per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1990.

*Articolo 3*

1. L'aiuto viene utilizzato in via prioritaria per il sostegno al processo di riforme in Polonia e in Ungheria,

in particolare mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento di progetti che si prefiggano la ristrutturazione economica.

Tali progetti o azioni di cooperazione dovranno essere intrapresi, in particolare, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, degli investimenti, dell'energia, della formazione, della tutela dell'ambiente nonché del commercio e dei servizi; essi devono beneficiare, in particolare, al settore privato dell'Ungheria e della Polonia.

2. Le azioni da finanziare a norma del presente regolamento vengono scelte tenendo conto delle preferenze e dei desiderata espressi dai paesi beneficiari.

*Articolo 4*

La Comunità accorda l'aiuto in via autonoma, oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi o organismi multilaterali o gli stessi paesi beneficiari.

*Articolo 5*

In linea di massima, l'aiuto della Comunità ha la forma di un aiuto non rimborsabile. Questo può generare fondi che potranno essere utilizzati per finanziare progetti o azioni di cooperazione.

*Articolo 6*

1. L'aiuto può coprire le spese di importazione e le spese locali necessarie per realizzare primo progetti e programmi.

Sono esclusi dal finanziamento comunitario le imposte, i dazi e le tasse, nonché il prezzo d'acquisto dei terreni.

2. Possono essere coperte le spese di manutenzione e di funzionamento per i programmi di formazione e di ricerca nonché per gli altri progetti, fermo restando che, per questi ultimi, tale contributo è limitato alla fase iniziale ed è di natura decrescente.

3. Per i cofinanziamenti, tuttavia, si tiene conto, in ciascun caso, delle procedure applicate in materia dagli altri finanziatori.

*Articolo 7*

1. Per gli interventi superiori a 50 000 ecu, per i quali la Comunità è l'unica fonte d'aiuto esterno, la partecipazione alle gare, aggiudicazioni e appalti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Polonia e dell'Ungheria.

(<sup>1</sup>) Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2. Il paragrafo 1 è applicabile anche ai cofinanziamenti.

3. Tuttavia, per i cofinanziamenti, la partecipazione di paesi terzi alle gare, aggiudicazioni e agli appalti può essere autorizzata dalla Commissione soltanto previo esame, caso per caso.

#### *Articolo 8*

La Commissione provvede a gestire l'aiuto tenendo conto della procedura di cui all'articolo 9. Gli orientamenti generali cui è sottoposto l'aiuto ed i programmi settoriali sono adottati secondo la stessa procedura.

#### *Articolo 9*

1. È istituito presso la Commissione un comitato per l'aiuto alla ristrutturazione economica della Polonia e dell'Ungheria composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla

maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di sei settimane l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo comma.

#### *Articolo 10*

A decorrere dal 1990, la Commissione stabilisce ogni anno una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale.

#### *Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. DUMAS

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3907/89 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1989****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5;visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 dicembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	29,73	124,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	29,73	124,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	35,83	172,83 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 90	35,83	172,83 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 90 91	30,33	121,58
1001 90 99	30,33	121,58
1002 00 00	55,87	122,04 <sup>(4)</sup>
1003 00 10	46,96	115,87
1003 00 90	46,96	115,87
1004 00 10	38,36	117,94
1004 00 90	38,36	117,94
1005 10 90	29,73	124,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	29,73	124,85 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	46,96	133,53 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	46,96	16,04
1008 20 00	46,96	64,37 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	46,96	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	46,96	0,00
1101 00 00	56,20	183,95
1102 10 00	91,95	184,59
1103 11 10	70,12	282,47
1103 11 90	59,91	197,88

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3908/89 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1989****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 dicembre 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0,53
0712 90 19	0	0	0	0,53
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,53
1005 90 00	0	0	0	0,53
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	15,11
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3909/89 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1989****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2637/89 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3781/89 <sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2637/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 8.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 367 del 16. 12. 1989, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) <sup>(3)</sup>
1006 10 21	—	—	146,62	300,44
1006 10 23	—	226,13	147,15	301,50
1006 10 25	—	226,13	147,15	301,50
1006 10 27	—	226,13	147,15	301,50
1006 10 92	—	—	146,62	300,44
1006 10 94	—	226,13	147,15	301,50
1006 10 96	—	226,13	147,15	301,50
1006 10 98	—	226,13	147,15	301,50
1006 20 11	—	—	184,17	375,55
1006 20 13	—	282,66	184,84	376,88
1006 20 15	—	282,66	184,84	376,88
1006 20 17	—	282,66	184,84	376,88
1006 20 92	—	—	184,17	375,55
1006 20 94	—	282,66	184,84	376,88
1006 20 96	—	282,66	184,84	376,88
1006 20 98	—	282,66	184,84	376,88
1006 30 21	13,05	—	237,46	498,77
1006 30 23	12,97	428,33	273,67	571,11
1006 30 25	12,97	428,33	273,67	571,11
1006 30 27	12,97	428,33	273,67	571,11
1006 30 42	13,05	—	237,46	498,77
1006 30 44	12,97	428,33	273,67	571,11
1006 30 46	12,97	428,33	273,67	571,11
1006 30 48	12,97	428,33	273,67	571,11
1006 30 61	13,90	—	253,24	531,19
1006 30 63	13,90	459,17	293,76	612,23
1006 30 65	13,90	459,17	293,76	612,23
1006 30 67	13,90	459,17	293,76	612,23
1006 30 92	13,90	—	253,24	531,19
1006 30 94	13,90	459,17	293,76	612,23
1006 30 96	13,90	459,17	293,76	612,23
1006 30 98	13,90	459,17	293,76	612,23
1006 40 00	0	—	82,59	171,19

(<sup>1</sup>) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**NB:** I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/89 DELLA COMMISSIONE**

del 22 dicembre 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2638/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3782/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 367 del 16. 12. 1989, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 dicembre 1989**  
**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1831/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3511/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1831/89 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 55.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 342 del 24. 11. 1989, pag. 22.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate <sup>(1)</sup>

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	206,835
0202 20 10	206,835
0202 20 30	165,468
0202 20 50	258,544
0202 20 90	310,252
0202 30 10	258,544
0202 30 50	258,544
0202 30 90	355,755
0206 29 91	355,755

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3912/89 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1989

**che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 1° maggio 1989 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1118/89 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77<sup>(2)</sup>, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da

stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88<sup>(4)</sup>; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1646/89<sup>(6)</sup>;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 22.

<sup>(1)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(2)</sup>, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Jugoslavia e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89<sup>(4)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura

prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate <sup>(1)</sup>

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia <sup>(2)</sup>	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	13,716	123,302
0102 90 31	21,632	13,716	123,302
0102 90 33	—	13,716	123,302
0102 90 35	21,632	13,716	123,302
0102 90 37	21,632	13,716	123,302
— Peso netto —			
0201 10 10	—	26,062	234,275
0201 10 90	41,101	26,062	234,275
0201 20 21	—	26,062	234,275
0201 20 29	41,101	26,062	234,275
0201 20 31	—	20,849	187,419
0201 20 39	32,881	20,849	187,419
0201 20 51	49,321	31,274	281,130
0201 20 59	49,321	31,274	281,130
0201 20 90	—	39,092	351,412
0201 30 00	—	44,715	401,966
0206 10 95	—	44,715	401,966
0210 20 10	—	39,092	351,412
0210 20 90	—	44,715	401,966
0210 90 41	—	44,715	401,966
0210 90 90	—	44,715	401,966
1602 50 10	—	44,715	401,966
1602 90 61	—	44,715	401,966

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(2)</sup> Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3913/89 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1989****relativo al ritiro di taluni prodotti dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, lettera c),

considerando che scopo del meccanismo complementare agli scambi è seguire l'andamento degli scambi di prodotti tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, per un periodo determinato nell'atto di adesione; che, a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, lettera c) dell'atto, è possibile ritirare alcuni prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti soggetti all'MCS, a decorrere dal quinto anno successivo all'adesione, ove non risulti più necessaria la sua applicazione alla luce, in particolare, del livello delle importazioni effettuate per tali prodotti e della situazione strutturale della produzione e della commercializzazione; che tale ipotesi si è avverata per i prodotti del settore delle carni bovine indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prodotti del settore delle carni bovine elencati nell'allegato (codici NC ex 0202, ex 0206, ex 0210) sono soppressi dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Gruppi	Codice NC	Designazione delle merci
1	0202 10 0202 20	— Carni di animali della specie bovina, congelate, non disossate
2	0202 30	— Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate
3	0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99	— Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
4	0210 20 10	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate
5	0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90	— Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie disossate (in tonnellate di equivalente peso carcassa)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3914/89 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1989****che fissa i contingenti applicabili nel 1990 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 3,considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione<sup>(3)</sup>; che i contingenti nel 1989 sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3971/88 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che occorre fissare i contingenti applicabili nel 1990 ai prodotti diversi da quelli di cui al regola-

mento (CEE) n. 3913/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativo al ritiro di taluni prodotti dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 e soggetti all'MCS, applicabili, nel 1990, all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati dall'allegato del presente regolamento.

2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 162 dell'1. 8. 1986, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 21. 12. 1988, pag. 15.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 1990
1	0102 90	— Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi)	455
2	0201 10 0201 20	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate	
3	0201 30	— Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse)	720

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3915/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, ha determinato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 641/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione<sup>(5)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2256/89<sup>(6)</sup>, ha in particolare fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1990;

considerando che i bilanci di previsione relativi a tali prodotti sono stati stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consi-

glio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(8)</sup>;

considerando che tali bilanci consentono di fissare i massimali indicativi per i prodotti in causa per il 1989; che, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i massimali devono essere fissati tenendo conto di una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in modo da garantire un'apertura armoniosa e graduale del mercato; che a tal fine, per il 1990, è opportuno aumentare del 25 % i massimali indicativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 641/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I massimali indicativi, di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, sono fissati in allegato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1990. »

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 34.

(6) GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 24.

(7) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(8) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## « ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Entità dei massimali indicativi
1	2	3
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentare :	345
0812 10 00	— Ciliegie	
0812 20 00	— Fragole	
0812 90 50	— — Ribes nero (cassis)	
0812 90 60	— — Lamponi	
0812 90 90	— — altre	
0812 90 10	— — Albicocche	48
2007	Confetture, gelatine, marmellare, puree e paste di frutta, ottenuto mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	294
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :	345
2008 20 91	— — — — superiore o uguale 4,5 kg	
2008 20 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	
2008 30 51	— — — — Segmenti di pompelmi e pomeli	
2008 30 55	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini sazuma ; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	
2008 30 59	— — — — altri	
2008 30 71	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli	
2008 30 75	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini sazuma ; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	
2008 30 79	— — — — altri	
2008 30 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 30 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	
2008 40 59	— — — — altre	
2008 40 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 40 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	
2008 50 61	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	
2008 50 69	— — — — altre	
2008 50 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	
2008 50 79	— — — — altre	
2008 50 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 50 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	
2008 60 71	— — — — Ciliegie acide (Prunus cerasus)	
2008 60 79	— — — — altre	
2008 60 91	— — — — Ciliegie acide (Prunus cerasus)	
2008 60 99	— — — — altre	
2008 70 69	— — — — altre	
2008 70 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 70 99	— — — — inferiore a 4,5 kg	

1	2	3
2008 80 50	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	1 926
2008 80 70	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	
2008 80 91	----- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 80 99	----- inferiore a 4,5 kg	
2008 92 50	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	
2008 92 71	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta presenti	
2008 92 79	----- altri	
2008 92 91	----- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 92 99	----- inferiore a 4,5 kg	
2008 99 41	----- Zenzero	
2008 99 43	----- Uva	
2008 99 45	----- Prugne	
2008 99 49	----- altri	
2008 99 51	----- Zenzero	
2008 99 53	----- Uva	
2008 99 55	----- Prugne	
2008 99 59	----- altri	
2008 99 71	----- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 99 79	----- inferiore a 4,5 kg	
2008 99 99	----- altri	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentari, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :	
2009 20 11	--- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 20 19	--- altri	
2009 20 91	--- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 20 99	--- altri	
2009 30 11	--- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 30 19	--- altri	
2009 30 31	----- contenenti zuccheri addizionati	
2009 30 39	----- altri	
2009 30 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 30 95	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 30 99	----- senza zuccheri addizionati	
2009 40 11	--- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 40 19	--- altri	
2009 40 30	--- di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	
2009 40 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 40 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	

1	2	3
2009 40 99	— — — — senza zuccheri addizionati	
2009 70 11	— — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 70 19	— — — altri	
2009 70 30	— — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	
2009 70 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 70 93	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 70 99	— — — — senza zuccheri addizionati	
2009 80 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 80 19	— — — — altri	
2009 80 31	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 80 39	— — — — altri	
2009 80 50	— — — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	
2009 80 61	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 80 63	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 80 69	— — — — — senza zuccheri addizionati	
2009 80 80	— — — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	
2009 80 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	
2009 80 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	1 688
2009 80 95	— — — — — Succo di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	
2009 80 99	— — — — — altri	
2009 90 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 90 19	— — — — altri	
2009 90 21	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 90 29	— — — — altri	
2009 90 31	— — — — di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 90 39	— — — — altri	
2009 90 41	— — — — — con zuccheri addizionati	
2009 90 49	— — — — — altri	
2009 90 51	— — — — — con zuccheri addizionati	
2009 90 59	— — — — — altri	
2009 90 71	— — — — — altri tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 90 73	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 90 79	— — — — — senza zuccheri addizionati	
2009 90 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 90 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 90 99	— — — — — senza zuccheri addizionati	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3916/89 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1989

**che fissa per il 1990 il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina provenienti da paesi terzi e stabilisce talune modalità per la sua applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti da paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i contingenti per il 1989 applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi sono fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3917/88 della Commissione <sup>(3)</sup>; che l'articolo 3 di detto regolamento stabilisce un ritmo annuo minimo di aumento progressivo dei contingenti del 10 % nel corso della prima tappa; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che tuttavia le autorità portoghesi hanno domandato di limitare le restrizioni quantitative all'importazione, nel settore delle carni suine, alle sole importazioni di animali vivi di peso inferiore a 50 kg. di cui al codice NC 0103 91 10; che occorre pertanto fissare il contingente per il 1990;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno corredare la domanda di autorizzazione d'importazione con il deposito di una cauzione; che è opportuno prevedere lo scaglionamento del contingente nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3917/88 che occorre pertanto abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In allegato è fissato il contingente che, in applicazione dell'articolo 280 dell'atto di adesione, il Portogallo può

applicare per il 1990 all'importazione di suini vivi provenienti da paesi terzi.

*Articolo 2*

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,
- il 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,
- il 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,
- il 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono corredate del deposito di una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.

*Articolo 3*

Il ritmo minimo di aumento progressivo del contingente è del 10 % all'inizio di ogni anno della prima tappa.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

*Articolo 4*

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito al mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

*Articolo 5*

Il regolamento (CEE) n. 3917/88 è abrogato.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 58.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

		<i>(in tonnellate)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1990
0103	Animali vivi della specie suina :	} 26 ,
	– altri :	
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg :	
0103 91 10	– – – delle specie domestiche	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3917/89 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1989

**che fissa per il 1990 il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina provenienti dalla Spagna e stabilisce talune modalità per la sua applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che i contingenti per il 1989 applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Spagna è fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3918/88 della Commissione<sup>(3)</sup>; che occorre fissare i contingenti per il 1989; che tali contingenti si aggiungono a quelli applicabili, in base all'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, tuttavia, le autorità portoghesi hanno domandato di limitare le restrizioni quantitative all'importazione, nel settore delle carni suine, alle sole importazioni di animali vivi di peso inferiore a 50 kg di cui al codice NC 0103 91 10; che occorre pertanto fissare il contingente per il 1990;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente fissato è opportuno corredare la domanda di autorizzazione d'importazione con il deposito di una cauzione; che occorre prevedere lo scaglionamento del contingente nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3918/88; che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In allegato è fissato il contingente che il Portogallo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3792/85, può applicare nel 1990 all'importazione di suini vivi provenienti dalla Spagna.

*Articolo 2*

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,
- il 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,
- il 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,
- il 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono corredate dal deposito una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.

*Articolo 3*

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito al mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate;
- i quantitativi importati.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 3918/88 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

<i>(in tonnellate)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1990
0103	Animali vivi della specie suina :	} 31
	— altri :	
ex 0103 91	— — di peso inferiore a 50 kg :	
0103 91 10	— — — delle specie domestiche	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3918/89 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1989

**che stabilisce le modalità di applicazione del contingente applicabile in Portogallo per gli animali vivi della specie suina provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 495/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3720/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che è opportuno determinare le modalità d'applicazione per il contingente fissato dal Consiglio sulla base dell'articolo 269 dell'atto di adesione;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente fissato è opportuno corredare la domanda di autorizzazione d'importazione con il deposito di una cauzione; che occorre prevedere lo scaglionamento del contingente nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3919/88 della Commissione<sup>(3)</sup>; che occorre pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 495/86.

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

- il 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990;
- il 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990;
- il 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1989;
- il 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono corredate dal deposito di una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.

*Articolo 3*

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito al mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 3919/88 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 12. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3919/89 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1989

**che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3899/89 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, delle uova e del pollame e dei cereali; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(5)</sup>;

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno nonché la durata del periodo di validità dei titoli; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre 1990, alla luce del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3899/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0203 29 13, ex 0203 29 55, 0210 11 11,

0210 12 11, 0210 19 40, 1601 00 91, 1601 00 99, 1602 49 15 e 1602 49 19, figuranti nei vari numeri d'ordine di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3899/89 sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

*Articolo 2*

Il volume degli importi fissi di cui ai numeri d'ordine 51.0010, 51.0040, 51.0060, 51.0070 e 51.0080 è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

*Articolo 3*

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda può comprovare alla soddisfazione dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore dell'allevamento e delle carni;
- b) la domanda di titolo deve vertere sul 10 % al massimo del quantitativo disponibile per il numero d'ordine e per il trimestre per cui è presentata;
- c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Producto SPG (Reglamento (CEE) n° 3899/89),  
 GPO-varer (forordning (EØF) nr. 3899/89),  
 APS-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 3899/89),  
 Προϊόν SPG (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3899/89),  
 SGP-product (Regulation (EEC) No 3899/89),  
 Produit SPG (règlement (CEE) n° 3899/89),  
 Prodotto SPG (regolamento (CEE) n. 3899/89),  
 APS-produkt (Verordening (EEG) nr. 3899/89),  
 Produto SPG (Reglamento (CEE) n° 3899/89);

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

e) nella casella 24 il titolo reca una delle seguenti diciture :

Exacción reguladora reducida en un 50 %,  
Nedsættelse af importafgiften med 50 %,  
Verminderung der Abschöpfung um 50 %,  
Μειωμένη εισφορά κατά 50 %,  
Levy reduced by 50 %,  
Prélèvement réduit de 50 %,  
Prelievo ridotto del 50 %,  
Heffing verminderd met 50 %,  
Direito nivelador reduzido de 50 %.

#### Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni trimestre.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel trimestre in corso non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti facenti parte dello stesso numero d'ordine né nello Stato membro di presentazione della domanda né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti domande relative a prodotti che recano lo stesso numero d'ordine, sono irricevibili tutte le sue domande.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui al relativi numeri d'ordine. Tale comunicazione include l'elenco dei richiedenti e delle quantità richieste per numero d'ordine nonché dei paesi di origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telescritto o telefax il giorno lavorativo suindicato.

4. Fatta salva una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il ventunesimo giorno di ciascun trimestre.

5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Qualora applicando tale riduzione il quantitativo da attribuire ad ogni domanda risultasse inferiore ad

1 t, l'attribuzione si effettuerebbe mediante estrazione a sorte.

Nel caso in cui viene attribuito un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'operatore in questione può rinunciare all'importazione entro dieci giorni dal giorno di effettivo rilascio del relativo titolo. In questo caso gli viene immediatamente restituito l'importo della cauzione di cui all'articolo 6. Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

#### Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

#### Articolo 6

Le domande di titolo di importazione sono corredate dalla costituzione di una cauzione pari a 15 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 7

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato alle caselle 17 e 18 del certificato d'importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3920/89 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1989

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0207 10 59, 0207 23 19, 0207 10 79, 0207 23 59, 0207 39 53, 0207 43 11, 0207 39 61, 0207 43 23, ex 0207 39 65, ex 0207 43 31, ex 0207 39 67, ex 0207 43 41, 0207 39 71, 0207 43 51, 0207 39 75, 0207 43 61, ex 0207 39 81 e ex 0207 43 71 di cui ai diversi numeri d'ordine ripresi nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3899/89, sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15,

*Articolo 2*

considerando che il regolamento (CEE) n. 3899/89 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, delle uova e del pollame e dei cereali; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(5)</sup>;

Il volume degli importi fissi è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

- per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0020 :
  - 15 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,
  - 15 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,
  - 20 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,
  - 50 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990;
- per i prodotti di cui al numero d'ordine 51.0030 :
  - 10 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,
  - 10 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,
  - 20 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,
  - 60 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

considerando che, ai fini di una corretta gestione degli importi fissi, è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno nonché la durata del periodo di validità dei titoli; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre 1989, alla luce del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3899/89;

*Articolo 3*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alla soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore dell'allevamento e delle carni;

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

- b) la domanda di titolo deve vertere sul 50 % al massimo del quantitativo disponibile per il numero d'ordine e per il trimestre per cui è presentata ;
- c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine ; il titolo obbliga ad importare da tale paese ;
- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :
- Producto SPG (Reglamento (CEE) n° 3899/89),  
 GPO-varer (forordning (EØF) nr. 3899/89),  
 APS-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 3899/89),  
 Προϊόν SPG (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3899/89),  
 SGP-product (Regulation (EEC) No 3899/89),  
 Produit SPG (règlement (CEE) n° 3899/89),  
 Prodotto SPG (regolamento (CEE) n. 3899/89),  
 APS-produkt (Verordening (EEG) nr. 3899/89),  
 Produto SPG (Regulamento (CEE) n° 3899/89) ;
- e) nella casella 24 il titolo reca una delle seguenti diciture :
- Exacción reguladora reducida en un 50 %,  
 Nedsættelse af importafgiften med 50 %,  
 Verminderung der Abschöpfung um 50 %,  
 Μειωμένη εισφορά κατά 50 %,  
 Levy reduced by 50 %,  
 Prélèvement réduit de 50 %,  
 Prelievo ridotto del 50 %,  
 Heffing verminderd met 50 %,  
 Direito nivelador reduzido de 50 %.

#### Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni trimestre.
2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel trimestre in corso non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti facenti parte dello stesso numero d'ordine né nello Stato membro di presentazione della domanda né in altri Stati membri ; qualora un unico interessato presenti domande relative a prodotti che recano lo stesso numero d'ordine, sono irricevibili tutte le sue domande.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi numeri d'ordine. Tale comunicazione include l'elenco dei richiedenti e delle quantità richieste per numero d'ordine nonché dei paesi di origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telescritto o telefax il giorno lavorativo suindicato.

4. Fatta salva una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il ventunesimo giorno di ciascun trimestre.

5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Qualora applicando tale riduzione il quantitativo da attribuire ad ogni domanda risultasse inferiore ad 1 t, l'attribuzione si effettuerebbe mediante estrazione a sorte. Nel caso in cui viene attribuito un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'operatore in questione può rinunciare all'importazione entro dieci giorni dal giorno di effettivo rilascio del relativo titolo. In questo caso gli viene immediatamente restituito l'importo della cauzione di cui all'articolo 6. Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

#### Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

#### Articolo 6

Le domande di titolo di importazione sono corredate dalla costituzione di una cauzione pari a 15 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 7

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato alle caselle 17 e 18 del certificato d'importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/89 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1989****relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 27 987 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO I

## PARTITE A, B, C

1. Azioni n. (1): 844/89, 845/89, 846/89.
2. Programma: 1988.
3. Beneficiario: Somalia.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Mrs. Hawo Mohamed Hashi, Director of Foreign Aid Department, Ministry of Finance, PO box 583, Mogadishu (tel. 216 11, telex No 3612 Somalia).
5. Luogo o paese di destinazione: Somalia.
6. Prodotto da mobilitare: frumento duro.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3):  
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.2.
8. Quantitativo globale: 6 000 t.
9. Numero dei lotti: 3 (A: 2 000 t; B: 2 000 t; C: 2 000 t).
10. Condizionamento e marcatura (4):  
Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIB.1. Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
A: « ACTION 844/89 / HARD WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».  
B: « ACTION 845/89 / HARD WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».  
C: « ACTION 846/89 / HARD WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».
11. Modo di mobilitazione: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: Mogadishu.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: A: dal 20. 1 al 10. 2. 1990; B: dal 20. 2 al 10. 3. 1990; C: dal 20. 3 al 10. 4. 1990.
18. Data limite per la fornitura (7): A: tra l'1. 3. e il 15. 3. 1990; B: tra l'1. 4. e il 15. 4. 1990; C: tra l'1. 5 e il 15. 5. 1990.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 9. 1. 1990, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 1. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: A: dal 5. 2. al 20. 2. 1990; B: dal 5. 3. al 20. 3. 1990; C: dal 5. 4. al 20. 4. 1990;
  - c) data limite per la fornitura (7): A: tra il 15. 3 e il 31. 3. 1990; B: tra il 15. 4 e il 30. 4. 1990; C: dal 15. 5 e il 31. 5. 1990;
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (8):  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9): restituzione applicabile il 15. 12. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3527/89 della Commissione (GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 29).

## ALLEGATO II

## PARTITE D, E, F

1. **Azioni n. (1):** 847/89, 848/89, 849/89.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Somalia.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Mrs. Hawo Mohamed Hashi, Director of Foreign Aid Department, Ministry of Finance, PO box 583, Mogadishu (tel. 216 11, telex No 3612 Somalia).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Somalia.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**  
Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (IIA.6).
8. **Quantitativo globale:** 5 100 t (6 987 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 3 (D: 1 700 t; E: 1 700 t; F: 1 700).
10. **Condizionamento e marcatura (4):**  
Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.2.d). Iscrizione sui sacchi (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):  
D: « ACTION 847/89 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».  
E: « ACTION 848/89 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».  
F: « ACTION 849/89 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF SOMALIA ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Mogadishu.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** D: dall'1. 2 al 15. 2. 1990; E: dall'1. 3 al 15. 3. 1990; F: dall'1. 4 al 15. 4. 1990.
18. **Data limite per la fornitura (5):** D: tra 15. 3 e 31. 3. 1990; E: tra 15. 4 e 30. 4. 1990; F: tra 15. 5 e 31. 5. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 1. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 1. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: D: dal 15. 2. al 1. 3. 1990; E: dal 15. 3. al 1. 4. 1990; F: dal 15. 4. all'1. 5. 1990;
  - c) data limite per la fornitura (5): D: tra ill'1. 4 e il 15. 4. 1990; E: tra ill'1. 5 e il 15. 5. 1990; F: tra l'1. 6. e il 15. 6. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7):** restituzione applicabile il 15. 12. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3527/89 della Commissione (GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 29).

## ALLEGATO III

## PARTITA G

1. **Azione n. (1):** 899/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Etiopia.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** (Europa): Ambassade de l'Ethiopie, Bd. St. Michel 32, 1040 Bruxelles, telex 62285 ETH BRU B. (Etiopia): Relief and Rehabilitation Commission (RRC), PO Box 5686, Addis-Abeba, cable REHAB, tel. 15 30 11.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Etiopia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**  
Vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.1.
8. **Quantitativo globale:** 15 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento:** alla rinfusa e  
— 315 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg, 150 aghi e il filo necessario;  
— iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza: il mese e l'anno d'imbarco, seguito da:  
« ACTION No 899/88 / WHEAT / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE PEOPLE OF ETHIOPIA » (4).
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco (10) — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco (8):** Massawa.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso porto di sbarco:—**
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dall'1. al 15. 2. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 8. 3. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 1. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 1. 1990, ore 12.
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 15. 2. 1990.
  - c) data per la fornitura: 8. 3. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (9):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**  
Restituzione applicabile il 15. 12. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 3527/89 (GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 29).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:
- A-F: M. Chiarini, Via Makka Al Mukkaram 2 — A6/17 (Km 4, Mogadishu) Tel. 252-1-210 49 o 211 18. Telex 628 CEC SM (Somalia).
  - G: M. Haffner, PO Box 5570, Addis-Abeba (telex 21135 DELEGEUR, Addis-Abeba).
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (<sup>4</sup>) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>5</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati,
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
- 235 01 32
  - 236 10 97
  - 235 01 30
  - 236 20 05.
- (<sup>6</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 dei presenti allegati.
- (<sup>7</sup>) I rischi e le spese, derivanti dal non rispetto del termine di fornitura previsto per ciascun lotto, sono a carico dell'aggiudicatario.
- (<sup>8</sup>) Il porto di Massawa è accessibile soltanto a navi aventi un pescaggio di 28 piedi al massimo ed una lunghezza massima di 180 piedi.
- (<sup>9</sup>) Il costo del condizionamento in sacchi della merce arrivata a destinazione è a carico dell'aggiudicatario.
- (<sup>10</sup>) Da inserire nel contratto di noleggio:
- « Questa fornitura costituisce un aiuto alimentare della Comunità economica europea. Nessun costo di coordinamento e di supervisione è compreso nel nolo; di conseguenza, la tassa di 1,5 dollari USA abitualmente corrisposta non deve essere riscossa per questa nave ».

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/89 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1989

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto; nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato al Sudan 200 t di butteroil ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato I, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 20. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

## PARTITA A

1. **Azione n. (1):** 858/89 — Decisione della Commissione del 22 giugno 1989.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario (2):** Sudan Food Aid National Administration (FANA), Ministry of Finance and Economic Planning, PO Box 735, Khartoum (telex 324), indirizzo telegrafico: MAONAT.
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** Ambassade de la République du Soudan, Avenue F.D. Roosevelt 124, B-1050 Bruxelles Tel. 647 94 94; Telex 24370 SUDANI B.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (5) (7):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2.
8. **Quantitativo globale:** 200 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 5 kg; vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:  
• ACTION No 858/89 / BUTTEROIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO SUDAN •  
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.1.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Port Sudan.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dall'1. al 15. 2. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 3. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (6):** 8. 1. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 1. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10. al 20. 2. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 31. 3. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
200, Rue de la Loi  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8):** restituzione applicabile il 17. 11. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3449/88 (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 8).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>3</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Delegation of the Commission of the European Economic Community in Sudan, AAAID Building, third floor, Osman Digna Avenue, Khartoum. Telex 23096 DELSU SD.
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
    - 235 01 32,
    - 236 10 97,
    - 235 01 30,
    - 236 20 05.
- (<sup>5</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/89 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1989****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato al Sudan 1 000 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi-

lisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

## PARTITE A e B

1. **Azioni n. (1)**: 859/89 e 860/89 — Decisione della Commissione del 22. 6. 1989.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Soudan Food Aid National Administration (FANA), Ministry of Finance and Economic Planning, PO Box 735, Khartoum, telex 324, indirizzo telegrafico: MAONAT.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: Ambassade de la république du Soudan, avenue F. Roosevelt, 124, B-1050 Bruxelles, tel. 647 94 94.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare**: partita A: latte scremato in polvere; partita B: latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (5)**: vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.1 e I.1.A.2 per la partita A e pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3 per la partita B.
8. **Quantitativo globale**: 1 000 t.
9. **Numero dei lotti**: 2 (A: 600 t; B: 400 t).
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.3 e I.1.A.4 per la partita A e pag. 4 e 6, I.1.B.4 e I.1.B.4.3 per la partita B.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.4 per la partita A e pag. 6, I.1.B.5 per la partita B.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere effettuate dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Port Sudan.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dall'1. al 15. 2. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: 15. 3. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (6)**: 8. 1. 1990, alle ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 1. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10. al 20. 2. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 31. 3. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
200, Rue de la Loi  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7)**: restituzione applicabile il 17. 11. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3449/89 (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 8).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>3</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : Delegation of the Commission of the European Communities in Sudan AAAID Building, Osman Digna Avenue, Khartoum, telex 23096 DELSU SD.
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
- 235 01 32  
236 10 97  
235 01 30  
236 20 05.
- (<sup>5</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	600		Sudan	Sudan	Action No 859/89 / Skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to Sudan
B	400		Sudan	Sudan	Action No 860/89 / Skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to Sudan / For free distribution

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3924/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1989**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3630/89 relativo alla fornitura di olio di colza raffinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3630/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di 1 140 t di olio di colza raffinato; che su domanda del beneficiario è opportuno modificare alcune condizioni degli allegati di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati al regolamento (CEE) n. 3630/89 sono sostituiti dagli allegati al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1989, pag. 6.

## ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** 502/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** UNHCR, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt (tel. 739 81 11; telex 27492 UNHCR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Bureau du HCR, Avenida dos Presidentes, 33, Maputo (tel. 74 32 42).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 1 030 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:**  
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B:  
— lattine metalliche di 5 l, 4 lattine per cartone;  
— le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura:  
• ACTION No 502/89 / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME / FOR REFUGEES IN MOZAMBIQUE / FOR FREE DISTRIBUTION / BEIRA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Beira.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 13. 2. al 13. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 28. 3. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 10. 1. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 24. 1. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 27. 2 al 27. 3. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 11. 4. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

## ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 503/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** UNHCR, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt (tel. 739 81 11; telex 27492 UNHCR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Bureau du HCR, Shell House, Mountain Inn Area, Mbabane, Swaziland (tel.: 43 414).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Swaziland.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIIA.1.
8. **Quantitativo globale:** 30 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:**  
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B:  
— lattine metalliche di 5 l, 4 lattine per cartone;  
— le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura:  
« ACTION No 503/89 / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME / FOR REFUGEES IN SWAZILAND / FOR FREE DISTRIBUTION / MBABANE ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione — Mbabane via Durban.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**  
— via camion: Ndzevane Refugee Settlement, Big Bend, Swaziland;  
— via treno: Matate Railway Station, Big Bend, Swaziland.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 13. 2 al 13. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 28. 3. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 10. 1. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 24. 1. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 27. 2 al 27. 3. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 11. 4. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

## ALLEGATO III

1. **Azione n. (1):** 617/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** UNHCR, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt (tel. 739 81 11; telex 27492 UNHCR CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Bureau du HCR, Renault House, Great North Road, Lusaka, Zambia.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Zambia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 80 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:**  
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B:  
— lattine metalliche di 5 l, 4 lattine per cartone;  
— le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura:  
« ACTION No 617/89 / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR ASSISTANCE PROGRAMME / FOR REFUGEES IN ZAMBIA / FOR FREE DISTRIBUTION / UKWIMI ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** UNHCR, c/o Ukwimi Settlement, Eastern Province, Petauke District.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 13. 2. al 13. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 28. 3. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 10. 1. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 24. 1. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 27. 2 al 27. 3. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 11. 4. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati,
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
    - 235 01 32
    - 236 10 97
    - 235 01 30
    - 236 20 05
- (<sup>5</sup>) Per la presentazione delle offerte non si applica il dispositivo dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3925/89 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 3631/89 relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 3631/89 della Commissione <sup>(3)</sup> ha aperto un'asta per la consegna di un aiuto alimentare di 2 000 t di olio di colza raffinato; che su domanda del beneficiario è opportuno modificare alcune condizioni dell'allegato di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato al regolamento (CEE) n. 3631/89 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1989, pag. 11.

## ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 168/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Mozambico.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** IMBEC E.E., C.P. 4229, Maputo (telex 6-206 IMBEC MO).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Mozambico.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** vedi GU n. C 216 dei 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 2 000 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.B.:
  - Da spedire in contenitori di 20 piedi:
  - I bidoni e gli scatoloni di cartone devono recare la seguente dicitura:  
• ACÇÃO Nº 168/89 / ÓLEO VEGETAL / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA •.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura (8):** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Maputo.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** magazzino — Empresa de Abastecimento da Cidade de Maputo (EACM), avenida da Oua No 1095, CP 2644 Maputo.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 13. 2. al 13. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 28. 3. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 9. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 10. 1. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 23. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 24. 1. 1990;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 27. 2 al 27. 3. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: 11. 4. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B. o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:  
FSC da Camara, CP 1306, Maputo (tel. 74 40 92; telex 6-146 CCE-MO).
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>4</sup>) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (<sup>5</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
    - 235 01 32
    - 236 10 97
    - 235 01 30
    - 236 20 05
- (<sup>6</sup>) L'olio vegetale è contenuto in bidoni di polietilene ad alta densità, chiusi ermeticamente ed aventi i seguenti requisiti:
- Capacità: 5 l;
- Tipo di materiali: lupolen 5661 B o equivalente;
- Peso: min. 230 g;
- Resistenza alla compressione: min. 350 N; max. 460 N.
- I bidoni devono essere accatastabili, avere due pareti lisce, essere muniti di un manico incorporato e di un tappo avvitabile, con dispositivo di inviolabilità.
- I bidoni di capacità di 5 l sono imballati, a loro volta, a quattro a quattro in uno scatolone di cartone.
- Cartoni (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I. 3.1) con in più una separazione interna incrociata con fessura centrale.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (<sup>8</sup>) Le spese di svuotamento dei contenitori non sono a carico dell'aggiudicatario.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3926/89 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1989****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) 1990/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3076/89<sup>(6)</sup>, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata su base trimestrale prendendo in conto la differenza tra il prezzo di acquisto per il mais, applicabile il primo mese del periodo in questione, e i prezzi cif ritenuti per il calcolo del prelievo per il mais, e moltiplicandola per il coefficiente 1,6; che lo stesso articolo prevede

la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 110,11 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 190 del 5. 7. 1989, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 294 del 13. 10. 1989, pag. 15.<sup>(6)</sup> GU n. L 205 del 18. 7. 1989, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3927/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 dicembre 1989**

**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo <sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25%; un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello

stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	141,98
1006 20 15 000	01	141,98
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	141,98
1006 20 96 000	01	141,98
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	141,98
1006 30 25 000	01	141,98
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	141,98
1006 30 46 000	01	141,98
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 000	—	—
1006 30 63 100	01	177,48
	03	183,48
	05	183,48
	06	188,48
	07	188,48
	08	183,48
	09	183,48
	10	188,48
	11	188,48
	12	188,48
	13	177,48
	14	188,48
1006 30 63 900	01	177,48
	13	177,48
1006 30 65 100	01	177,48
	03	183,48
	05	183,48
	06	188,48
	07	188,48
	08	183,48
	09	183,48
	10	188,48
	11	188,48
	12	188,48
	13	177,48
	14	188,48
1006 30 65 900	01	177,48
	13	177,48
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—
1006 30 92 000	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	
1006 30 94 100	01	177,48	
	03	183,48	
	05	183,48	
	06	188,48	
	07	188,48	
	08	183,48	
	09	183,48	
	10	188,48	
	11	188,48	
	12	188,48	
	13	177,48	
	14	188,48	
	1006 30 94 900	01	177,48
		13	177,48
1006 30 96 100	01	177,48	
	03	183,48	
	05	183,48	
	06	188,48	
	07	188,48	
	08	183,48	
	09	183,48	
	10	188,48	
	11	188,48	
	12	188,48	
	13	177,48	
	14	188,48	
	1006 30 96 900	01	177,48
		13	177,48
1006 30 98 100	—	—	
1006 30 98 900	—	—	
1006 40 00 000	—	—	

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ...
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 la zona II b),
- 06 la zona IV a),
- 07 la zona IV b),
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

Le restituzioni vanno convertite in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3928/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1989**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio<sup>(5)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
1006 20 11 000	—	—	—	—
1006 20 13 000	0	0	0	0
1006 20 15 000	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—
1006 20 94 000	0	0	0	0
1006 20 96 000	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—
1006 30 23 000	0	0	0	0
1006 30 25 000	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—
1006 30 44 000	0	0	0	0
1006 30 46 000	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—
1006 30 61 000	—	—	—	—
1006 30 63 100	0	0	0	0
1006 30 63 900	0	0	0	0
1006 30 65 100	0	0	0	0
1006 30 65 900	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—
1006 30 92 000	—	—	—	—
1006 30 94 100	0	0	0	0
1006 30 94 900	0	0	0	0
1006 30 96 100	0	0	0	0
1006 30 96 900	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3929/89 DELLA COMMISSIONE**

del 22 dicembre 1989

**che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare<sup>(5)</sup>, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio<sup>(6)</sup> ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(8)</sup>, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(9)</sup>;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di gennaio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(9)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili per il mese di gennaio 1990 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	120,00
1001 90 99 000	57,00
1002 00 00 000	45,00
1003 00 90 000	68,00
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	79,00
1006 20 92 000	154,78
1006 20 94 000	154,78
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 000	193,48
1006 30 94 100	193,48
1006 30 94 900	193,48
1006 30 96 100	193,48
1006 30 96 900	193,48
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	79,00
1101 00 00 110	73,00
1101 00 00 120	73,00
1101 00 00 130	73,00
1102 20 10 100	116,34
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	96,03
1103 11 10 500	189,00
1103 11 90 100	80,00
1103 13 19 100	149,58
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	161,56
1104 21 50 100	128,04

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3930/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 22 dicembre 1989**

**che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1755/89 della Commissione, del 20 giugno 1989, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine<sup>(3)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2891/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1989;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87<sup>(6)</sup>;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3% dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul

mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo<sup>(7)</sup>, ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1990, i prezzi limite come pure i prelievi previsti rispettivamente agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 279 del 28. 9. 1989, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(6)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1 che vi si trovano in libera circolazione,

l'applicazione dei prelievi contemplati ai paragrafi 1 e 2 è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	83,54	43,77	—
0103 92 11	71,05	37,23	—
0103 92 19	83,54	43,77	—
0203 11 10	108,64	56,92	—
0203 12 11	157,53	82,54	—
0203 12 19	121,68	63,76	—
0203 19 11	121,68	63,76	—
0203 19 13	176,00	92,22	—
0203 19 15	94,52	49,52	—
0203 19 55	176,00	92,22	—
0203 19 59	176,00	92,22	—
0203 21 10	108,64	56,92	—
0203 22 11	157,53	82,54	—
0203 22 19	121,68	63,76	—
0203 29 11	121,68	63,76	—
0203 29 13	176,00	92,22 (*)	—
0203 29 15	94,52	49,52	—
0203 29 55	176,00	92,22 (*)	—
0203 29 59	176,00	92,22	—
0206 30 21	131,45	68,88	7
0206 30 31	95,60	50,09	4
0206 41 91	131,45	68,88	7
0206 49 91	95,60	50,09	4
0209 00 11	43,46	22,77	—
0209 00 19	47,80	25,05	—
0209 00 30	26,07	13,66	—
0210 11 11	157,53	82,54 (*)	—
0210 11 19	121,68	63,76	—
0210 11 31	306,36	160,53	—
0210 11 39	241,18	126,37	—
0210 12 11	94,52	49,52 (*)	—
0210 12 19	157,53	82,54	—
0210 19 10	139,06	72,86	—
0210 19 20	152,10	79,69	—
0210 19 30	121,68	63,76	—
0210 19 40	176,00	92,22 (*)	—
0210 19 51	176,00	92,22	—
0210 19 59	176,00	92,22	—
0210 19 60	241,18	126,37	—
0210 19 70	303,11	158,82	—
0210 19 81	306,36	160,53	—
0210 19 89	306,36	160,53	—
0210 90 31	131,45	68,88	—
0210 90 39	95,60	50,09	—
1501 00 11	34,76	18,22	3
1501 00 19	34,76	18,22	—
1601 00 10	152,10	96,93	24
1601 00 91	255,30	166,16 (*)	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	173,82	110,25 <sup>(1)</sup>	—
1602 10 00	121,68	84,55	26
1602 20 90	141,23	95,27	25
1602 41 10	266,17	175,53	—
1602 42 10	222,71	142,58	—
1602 49 11	266,17	181,91	—
1602 49 13	222,71	149,38	—
1602 49 15	222,71	147,03 <sup>(1)</sup>	—
1602 49 19	146,66	93,13 <sup>(1)</sup>	—
1602 49 30	121,68	83,07	—
1602 49 50	72,79	59,23	—
1602 90 10	141,23	95,27	26
1602 90 51	146,66	93,13	—
1902 20 30	72,79	64,03	—

<sup>(1)</sup> Per tali prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, ripresi nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio (GU n. L 383 del 30. 12. 1989), il prelievo viene ridotto del 50 %, sempre all'interno dei limiti dei relativi importi fissi di cui all'allegato sopracitato.

*NB*: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3931/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1989**  
**che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2865/89 della Commissione<sup>(5)</sup> per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989, e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1989;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile occorre tener conto

dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 631/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che disciplina l'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore del pollame in provenienza dal Portogallo e modifica il regolamento (CEE) n. 177/86<sup>(6)</sup>, ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore del pollame in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione dei prelievi di cui all'allegato è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 276 del 26. 9. 1989, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 00	23,22	5,76	—
0105 19 10	101,65	19,16	—
0105 19 90	23,22	5,76	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	80,10	23,88	—
0105 99 10	92,83	35,71	—
0105 99 20	118,43	35,97	—
0105 99 30	106,48	27,19	—
0105 99 50	124,13	37,55	—
0207 10 11	100,64	30,01	—
0207 10 15	114,43	34,11	—
0207 10 19	124,68	37,17	—
0207 10 31	152,11	38,84	—
0207 10 39	166,73	42,57	—
0207 10 51	109,21	42,01	—
0207 10 55	132,61	51,01	—
0207 10 59	147,35	56,67 <sup>(1)</sup>	—
0207 10 71	169,19	51,39	—
0207 10 79	160,80	54,50 <sup>(1)</sup>	—
0207 10 90	177,33	53,64	—
0207 21 10	114,43	34,11	—
0207 21 90	124,68	37,17	—
0207 22 10	152,11	38,84	—
0207 22 90	166,73	42,57	—
0207 23 11	132,61	51,01	—
0207 23 19	147,35	56,67 <sup>(1)</sup>	—
0207 23 51	169,19	51,39	—
0207 23 59	160,80	54,50 <sup>(1)</sup>	—
0207 23 90	177,33	53,64	—
0207 31 00	1 691,90	513,90	3
0207 39 11	297,07	97,13	—
0207 39 13	137,15	40,89	—
0207 39 15	95,85	30,17	—
0207 39 17	66,36	20,89	—
0207 39 21	188,81	56,28	—
0207 39 23	177,37	52,87	—
0207 39 25	294,92	92,84	—
0207 39 27	66,36	20,89	—
0207 39 31	319,43	81,56	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 33	183,40	46,83	—
0207 39 35	95,85	30,17	—
0207 39 37	66,36	20,89	—
0207 39 41	243,38	62,14	—
0207 39 43	114,08	29,13	—
0207 39 45	205,35	52,43	—
0207 39 47	294,92	92,84	—
0207 39 51	66,36	20,89	—
0207 39 53	337,68	114,45 (!)	—
0207 39 55	297,07	97,13	—
0207 39 57	162,09	62,34	—
0207 39 61	176,88	59,95 (!)	—
0207 39 63	195,06	59,00	—
0207 39 65	95,85	30,17 (!)	—
0207 39 67	66,36	20,89 (!)	—
0207 39 71	241,20	81,75 (!)	—
0207 39 73	188,81	56,28	—
0207 39 75	233,16	79,03 (!)	—
0207 39 77	177,37	52,87	—
0207 39 81	205,39	73,86 (!)	—
0207 39 83	294,92	92,84	—
0207 39 85	66,36	20,89	—
0207 39 90	169,58	53,38	10
0207 41 10	297,07	97,13	—
0207 41 11	137,15	40,89	—
0207 41 21	95,85	30,17	—
0207 41 31	66,36	20,89	—
0207 41 41	188,81	56,28	—
0207 41 51	177,37	52,87	—
0207 41 71	294,92	92,84	—
0207 41 90	66,36	20,89	—
0207 42 10	319,43	81,56	—
0207 42 11	183,40	46,83	—
0207 42 21	95,85	30,17	—
0207 42 31	66,36	20,89	—
0207 42 41	243,38	62,14	—
0207 42 51	114,08	29,13	—
0207 42 59	205,35	52,43	—
0207 42 71	294,92	92,84	—
0207 42 90	66,36	20,89	—
0207 43 11	337,68	114,45 (!)	—
0207 43 15	297,07	97,13	—
0207 43 21	162,09	62,34	—
0207 43 23	176,88	59,95 (!)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 25	195,06	59,00	—
0207 43 31	95,85	30,17 <sup>(1)</sup>	—
0207 43 41	66,36	20,89 <sup>(1)</sup>	—
0207 43 51	241,20	81,75 <sup>(1)</sup>	—
0207 43 53	188,81	56,28	—
0207 43 61	233,16	79,03 <sup>(1)</sup>	—
0207 43 63	177,37	52,87	—
0207 43 71	205,39	73,86 <sup>(1)</sup>	—
0207 43 81	294,92	92,84	—
0207 43 90	66,36	20,89	—
0207 50 10	1 691,90	513,90	3
0207 50 90	169,58	53,38	10
0209 00 90	147,46	46,42	—
0210 90 71	1 691,90	513,90	3
0210 90 79	169,58	53,38	10
1501 00 90	176,95	55,70	18
1602 31 11	304,22	77,68	17
1602 31 19	324,41	102,12	17
1602 31 30	176,95	55,70	17
1602 31 90	103,22	32,49	17
1602 39 11	292,58	96,64	—
1602 39 19	324,41	102,12	17
1602 39 30	176,95	55,70	17
1602 39 90	103,22	32,49	17

<sup>(1)</sup> Per tali prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, ripresi nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio (GU n. L 383 del 30. 12. 1989), il prelievo viene ridotto del 50 %, sempre all'interno dei limiti dei relativi importi fissi di cui all'allegato sopracitato.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3932/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

che fissa l'importo della riduzione applicabile nell'ambito del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3624/89<sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di cui al citato regolamento;considerando che l'importo della riduzione del prelievo applicabile al granturco e al sorgo importati in Spagna deve essere fissato ad un livello che consenta, da un lato, l'importazione dei quantitativi previsti nell'ambito dell'accordo stipulato fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America<sup>(4)</sup> e, d'altro lato, di evitare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali;considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89<sup>(6)</sup> prevede in particolare una riduzione del 50 % del prelievo applicabile al sorgo; che tale agevolazione cumulata con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento può creare perturba-

zioni sul mercato spagnolo dei cereali; che è possibile ovviare a tale inconveniente fissando una riduzione specifica del prelievo applicabile al sorgo importato nell'ambito del presente regolamento;

considerando che è necessario modificare l'importo della riduzione applicabile al prelievo sul sorgo importato in Spagna in modo da poter raggiungere i quantitativi previsti entro i termini prestabiliti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo della riduzione del prelievo previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87 è pari a:

- 0 ECU/t per il granturco;
- 0 ECU/t per il sorgo originario dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);
- 0 ECU/t per il sorgo importato di altra origine.

*Articolo 2*Il regolamento (CEE) n. 3791/89 della Commissione<sup>(7)</sup> è abrogato.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 28.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 347 del 23. 11. 1989, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU n. L 367 del 16. 12. 1989, pag. 48.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3933/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/89 della Commissione, del 16 ottobre 1989, che fissa, per la campagna 1989/1990, i prezzi di riferimento delle clementine fresche<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 59,57 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 28 febbraio 1990;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le clementine fresche originarie della Tunisia il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette clementine fresche;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25%, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di clementine (codice NC ex 0805 20 10) originarie della Tunisia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 8,88 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 dicembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3934/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1989**  
**che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal**  
**Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3504/89<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1...*

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 342 del 24. 11. 1989, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	11,34
0102 90 31	11,34
0102 90 33	11,34
0102 90 35	11,34
0102 90 37	11,34
0201 10 10	21,39
0201 10 90	21,39
0201 20 21	21,39
0201 20 29	21,39
0201 20 31	17,11
0201 20 39	17,11
0201 20 51	25,67
0201 20 59	25,67
0201 20 90	32,09
0201 30	36,79
0202 10 00	19,25
0202 20 10	19,25
0202 20 30	15,40
0202 20 50	23,96
0202 20 90	28,88
0202 30 10	23,96
0202 30 50	23,96
0202 30 90	33,15
0206 10 95	36,79
0206 29 91	33,15
0210 20 10	32,09
0210 20 90	36,79
0210 90 41	36,79
0210 90 90	36,79
1602 50 10	36,79
1602 90 61	36,79

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3935/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 dicembre 1989**  
**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a**  
**base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3548/89 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultima dal regolamento (CEE) n. 3841/89<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 21 dicembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3548/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 dicembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 348 del 29. 11. 1989, pag. 8.

<sup>(8)</sup> GU n. L 372 del 21. 12. 1989, pag. 36.

<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1102 30 00	3,02	182,92	185,94
1103 14 00	3,02	182,92	185,94
1103 29 50	3,02	182,92	185,94
1104 19 91	6,04	310,63	316,67
1108 19 10	30,83	262,31	293,14

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3936/89 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1989****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio <sup>(5)</sup>, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio <sup>(6)</sup>, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 <sup>(8)</sup>, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 <sup>(10)</sup>, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(6)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(9)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione <sup>(1)</sup> ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(3)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	116,23	1104 22 30 100	137,67
1102 20 10 300	99,62	1104 22 30 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 50 000	—
1102 20 90 100	99,62	1104 23 10 100	124,53
1102 20 90 900	—	1104 23 10 300	95,47
1102 30 00 000	—	1104 23 10 900	—
1102 90 10 100	96,41	1104 29 11 100	—
1102 90 10 900	65,56	1104 29 15 900	—
1102 90 30 100	145,76	1104 29 19 000	—
1102 90 30 900	—	1104 29 91 000	70,57
1103 12 00 100	145,76	1104 29 95 000	70,57
1103 12 00 900	—	1104 30 10 000	14,00
1103 13 11 100	149,44	1104 30 90 000	20,76
1103 13 11 300	116,23	1107 10 11 000	99,64
1103 13 11 500	99,62	1107 10 91 000	114,40
1103 13 11 900	—	1108 11 00 100	111,96
1103 13 19 100	149,44	1108 11 00 900	—
1103 13 19 300	116,23	1108 12 00 100	132,83
1103 13 19 500	99,62	1108 12 00 900	—
1103 13 19 900	—	1108 13 00 100	132,83
1103 13 90 100	99,62	1108 13 00 900	—
1103 13 90 900	—	1108 14 00 100	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 900	—
1103 19 10 000	70,57	1108 19 10 100	253,00
1103 19 30 100	99,62	1108 19 10 900	—
1103 19 30 900	—	1108 19 90 100	—
1103 21 00 000	57,10	1108 19 90 900	—
1103 29 20 000	65,56	1109 00 00 100	0,00
1103 29 30 000	—	1109 00 00 900	—
1103 29 40 000	84,68	1702 30 51 000	173,51
1104 11 90 100	96,41	1702 30 59 000	132,83
1104 11 90 900	—	1702 30 91 000	173,51
1104 12 90 100	161,96	1702 30 99 000	132,83
1104 12 90 300	129,57	1702 40 90 000	132,83
1104 12 90 900	—	1702 90 50 100	173,51
1104 19 10 000	57,10	1702 90 50 900	132,83
1104 19 50 110	132,83	1702 90 75 000	181,81
1104 19 50 130	107,93	1702 90 79 000	126,19
1104 19 50 150	—	2106 90 55 000	132,83
1104 19 50 190	—	2302 10 10 000	16,26
1104 19 50 900	—	2302 10 90 100	16,26
1104 19 91 000	—	2302 10 90 900	—
1104 21 10 100	96,41	2302 20 10 000	16,26
1104 21 10 900	—	2302 20 90 100	16,26
1104 21 30 100	96,41	2302 20 90 900	—
1104 21 30 900	—	2302 30 10 000	16,26
1104 21 50 100	128,54	2302 30 90 000	16,26
1104 21 50 300	102,83	2302 40 10 000	16,26
1104 21 50 900	—	2302 40 90 000	16,26
1104 22 10 100	129,57	2303 10 11 100	66,42
1104 22 10 900	—	2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3937/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87<sup>(5)</sup>, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87<sup>(7)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3049/89<sup>(9)</sup>;<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.<sup>(6)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.<sup>(8)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.<sup>(9)</sup> GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(2)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere

la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	4,57
	09	—
2309 10 11 190	01	3,31
	09	—
2309 10 11 210	01	9,13
	09	—
2309 10 11 290	01	6,61
	09	—
2309 10 11 310	01	18,26
	09	—
2309 10 11 390	01	13,23
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	4,57
	09	—
2309 10 13 190	01	3,31
	09	—
2309 10 13 210	01	9,13
	09	—
2309 10 13 290	01	6,61
	09	—
2309 10 13 310	01	18,26
	09	—
2309 10 13 390	01	13,23
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	4,57
	09	—
2309 10 31 190	01	3,31
	09	—
2309 10 31 210	01	9,13
	09	—
2309 10 31 290	01	6,61
	09	—
2309 10 31 310	01	18,26
	09	—
2309 10 31 390	01	13,23
	09	—
2309 10 31 410	01	27,40
	09	—
2309 10 31 490	01	19,84
	09	—
2309 10 31 510	01	36,53
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	26,46
	09	—
2309 10 31 610	01	45,66
	09	—
2309 10 31 690	01	33,07
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	4,57
	09	—
2309 10 33 190	01	3,31
	09	—
2309 10 33 210	01	9,13
	09	—
2309 10 33 290	01	6,61
	09	—
2309 10 33 310	01	18,26
	09	—
2309 10 33 390	01	13,23
	09	—
2309 10 33 410	01	27,40
	09	—
2309 10 33 490	01	19,84
	09	—
2309 10 33 510	01	36,53
	09	—
2309 10 33 590	01	26,46
	09	—
2309 10 33 610	01	45,66
	09	—
2309 10 33 690	01	33,07
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	4,57
	09	—
2309 10 51 190	01	3,31
	09	—
2309 10 51 210	01	9,13
	09	—
2309 10 51 290	01	6,61
	09	—
2309 10 51 310	01	18,26
	09	—
2309 10 51 390	01	13,23
	09	—
2309 10 51 410	01	27,40
	09	—
2309 10 51 490	01	19,84
	09	—
2309 10 51 510	01	36,53
	09	—
2309 10 51 590	01	26,46
	09	—
2309 10 51 610	01	45,66
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	33,07
	09	—
2309 10 51 710	01	54,79
	09	—
2309 10 51 790	01	39,68
	09	—
2309 10 51 810	01	59,77
	09	—
2309 10 51 890	01	43,29
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	4,57
	09	—
2309 10 53 190	01	3,31
	09	—
2309 10 53 210	01	9,13
	09	—
2309 10 53 290	01	6,61
	09	—
2309 10 53 310	01	18,26
	09	—
2309 10 53 390	01	13,23
	09	—
2309 10 53 410	01	27,40
	09	—
2309 10 53 490	01	19,84
	09	—
2309 10 53 510	01	36,53
	09	—
2309 10 53 590	01	26,46
	09	—
2309 10 53 610	01	45,66
	09	—
2309 10 53 690	01	33,07
	09	—
2309 10 53 710	01	54,79
	09	—
2309 10 53 790	01	39,68
	09	—
2309 10 53 810	01	59,77
	09	—
2309 10 53 890	01	43,29
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	4,57
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	3,31
	09	—
2309 90 31 210	01	9,13
	09	—
2309 90 31 290	01	6,61
	09	—
2309 90 31 310	01	18,26
	09	—
2309 90 31 390	01	13,23
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	4,57
	09	—
2309 90 33 190	01	3,31
	09	—
2309 90 33 210	01	9,13
	09	—
2309 90 33 290	01	6,61
	09	—
2309 90 33 310	01	18,26
	09	—
2309 90 33 390	01	13,23
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	4,57
	09	—
2309 90 41 190	01	3,31
	09	—
2309 90 41 210	01	9,13
	09	—
2309 90 41 290	01	6,61
	09	—
2309 90 41 310	01	18,26
	09	—
2309 90 41 390	01	13,23
	09	—
2309 90 41 410	01	27,40
	09	—
2309 90 41 490	01	19,84
	09	—
2309 90 41 510	01	36,53
	09	—
2309 90 41 590	01	26,46
	09	—
2309 90 41 610	01	45,66
	09	—
2309 90 41 690	01	33,07
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	4,57
	09	—
2309 90 43 190	01	3,31
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	9,13
	09	—
2309 90 43 290	01	6,61
	09	—
2309 90 43 310	01	18,26
	09	—
2309 90 43 390	01	13,23
	09	—
2309 90 43 410	01	27,40
	09	—
2309 90 43 490	01	19,84
	09	—
2309 90 43 510	01	36,53
	09	—
2309 90 43 590	01	26,46
	09	—
2309 90 43 610	01	45,66
	09	—
2309 90 43 690	01	33,07
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	4,57
	09	—
2309 90 51 190	01	3,31
	09	—
2309 90 51 210	01	9,13
	09	—
2309 90 51 290	01	6,61
	09	—
2309 90 51 310	01	18,26
	09	—
2309 90 51 390	01	13,23
	09	—
2309 90 51 410	01	27,40
	09	—
2309 90 51 490	01	19,84
	09	—
2309 90 51 510	01	36,53
	09	—
2309 90 51 590	01	26,46
	09	—
2309 90 51 610	01	45,66
	09	—
2309 90 51 690	01	33,07
	09	—
2309 90 51 710	01	54,79
	09	—
2309 90 51 790	01	39,68
	09	—
2309 90 51 810	01	59,77
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	01	43,29
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	4,57
	09	—
2309 90 53 190	01	3,31
	09	—
2309 90 53 210	01	9,13
	09	—
2309 90 53 290	01	6,61
	09	—
2309 90 53 310	01	18,26
	09	—
2309 90 53 390	01	13,23
	09	—
2309 90 53 410	01	27,40
	09	—
2309 90 53 490	01	19,84
	09	—
2309 90 53 510	01	36,53
	09	—
2309 90 53 590	01	26,46
	09	—
2309 90 53 610	01	45,66
	09	—
2309 90 53 690	01	33,07
	09	—
2309 90 53 710	01	54,79
	09	—
2309 90 53 790	01	39,68
	09	—
2309 90 53 810	01	59,77
	09	—
2309 90 53 890	01	43,29
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, modificato,
- 09 altre destinazioni.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1762/89 della Commissione, del 20 giugno 1989, relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 172 del 21 giugno 1989)*

Pagina 25, allegato :

*anziché :*

• Numeri dei gruppi di merci	Voci SA/NC Corrispondenti
(1)	(2)
1	0403 10 51 a 99 ,

*liggi :*

• Numeri dei gruppi di merci	Voci SA/NC Corrispondenti
(1)	(2)
1	0403 10 51 a 99 0403 90 71 a 99 ,